CAMERA DEI, DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato DE VITA

Presentata il 12 febbraio 1959

Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! - Con la legge 5 gennalo 1957, n. 33, le Camere, in attuazione dell'articolo 99 della Costituzione, determinarono l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che fu poi costituito nel dicembre del 1957 e lo scorso anno ha iniziato la sua attività. Può quindi affermarsi che soltanto ora è possibile raccogliere i primi frutti dell'esperienza di lavoro di un organo che, se opportunamente sorretto nei primi passi, non tarderà ad arrecare un contributo determinante al lavoro dei legislatori e del Governo.

È però necessario, a questo proposito, soffermarsi brevemente sulla genesi della citata legge istitutiva di cui si impone una parziale revisione che valga ad eliminare l'evidente discrepanza tra le alte finalità attribuite all'istituzione e la norma finanziaria che dovrebbe assicurarle gli strumenti di funzionamento.

È anzitutto da rilevare che l'inserimento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'ordinamento costituzionale fu voluto dal costituente in accoglimento di due distinte istanze: l'esigenza di ancorare strettamente l'attività delle Camere e del Governo ad una considerazione attenta e tecnicamente elaborata della situazione economica del Paese e la necessità di assicurare alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei

lavoratori uno strumento di intervento diretto nella legislazione sociale (vedasi Atti dell'Assemblea Costituente, seduta del 25 otto-

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in cui confluirono queste due istanze, fu quindi posto tra gli organi ausiliari con una collocazione nel testo costituzionale rispondente soltanto in parte alla natura dell'istituzione che, quale portatrice di un potere autonomo di iniziativa e di elaborazione legislativa, assume un rilievo particolare nel nostro ordinamento.

Il legislatore, nel dare attuazione all'articolo 99, fu poi mosso dal preciso intento di evitare che il nuovo organo si trasformasso in una terza Camera o diventasse una inutile accademia e volle che fosse un centro permanente di rilevazione della congiuntura economica in cui avessero immediata rispondenza le puntuali esigenze del mondo del lavoro.

Rilevava il senatore Paratore nella relazione al primo disegno di legge presentato dal Governo sull'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (vedasi Atti del Senato n. 318-A) che « riunire e coordinare tutti i fenomeni in tutti i settori dell'economia e del lavoro sarà la procedura che darà fisionomia al nostro Istituto».

Per altro, come spesso accide in sede di istituzione di un nuovo organismo, alle alta

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tinalità assegnate all'organo non si accompagno una adeguata considerazione degli sirumenti che gli avrebbero permesso di realizzarle poiché ne fu configurata una strutturazione organizzativa e contabile simile a quella di altri organi della Stato che mal si presta alle esigneze di libera determinazione dell'Istituto, premessa indispensabile per una proficua attività.

Anzi, come è facile constatare consultando i lavori preparatori, benché nelle successive redazioni del testo della tegge istitutiva si accentuasse la caratterizzazione autonomistica conferita all'organo fu infatti stabilito alla fine del lungo iter legislativo che il Consiglio rizionale dell'economia e del lavoro potesse autonomamento diporre studi ed indagini sulle materie di sua competenzar non furono modificate le relative norme organizzative. Onorevoli colleghi, l'articolo sostitutivo che ho l'onore di proporvi tende appunto ad eliminare l'evidente disarmonia tra le finalità imposte all'Istituto e gli strumenti accordatigli in modo che la caratterizzazione di organo indipendente di rilevazione tecnica attribuita all'Istituto non abbia a disperdersi.

È evidente infatti che qualora si impedisso all'Istituto di liberamente determinarsi indirizzando settore per settore la sua attività di indagine in un'opera di pre-legislazione che appare sempre più indispensabile, lo si ridurebbe veramente ad un'inutile accademia.

Solo al Consiglio può competere infatti la individuazione del migliore impiego dei fondi accordatigli dal Parlamento e la scelta degli strumenti organizzativi che gli consentano la realizzazione dei fini assegnatigli dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 18 (secondo comma) e 21 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono sostituiti dal seguente articolo:

«L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede secondo le esigenze del suo funzionamento, alla gestione delle spese, di cui presenta il rendiconto a chiusura di ogni esercizio direttamente alla Corte dei conti.

Il Consiglio nazionale provvede alla organizzazione dei servizi e degli uffici e stabilisce, istituendo apposita pianta organica la qualifica e le attribuzioni del Segretario Generale e del personale dipendente, assegnato al Consiglio mediante comandi da Amministrazioni pubbliche e assunto mediante concorsi.

Il CNEL ha già dato vari pareri a richiesta del Consiglio dei Ministri e della Camera dei Deputati.

Ha cinque Commissioni, che - oltre a dar pareri man mano che sono richiesti - attendono alla trattazione più gene rale, ma sempre verso soluzioni concrete, di temi che ven nero sottoposti al CNEL sin dal suo insediamento.

Una Commissione che prosegue nello studio dell'applicazio ne dell'art. 39 della Costituzione, ha intanto dato pareri sulla validità erga omnes dei contratti collettivi di lavoro e sulle proposte di legge Roberti e Malagodi.

La seconda Commissione ha in esame il tema delle partecipa zioni statali e degli enti di gestione e presenterà entro un mese osservazioni e proposte al riguardo.

La terza Commissione ha già dato pareri su disegni di legge per settori dell'assistenza e previdenza sociale; ma ha insistito sulla necessità di una revisione organica di un complesso di norme e di enti sovrapposti che richiedono ogni anno una spesa di duemila miliardi; ed è indispensabi le predisporre (il CNEL sta appunto formulando) uno schema di provvedimenti da prendere per condurre una radicale riforma.

La Commissione sull'edilizia popolare sta redigendo il testo d'un parere, di cui il Governo si potrà valere, per stabilire con norme fondamentali la via da seguire onde ot tenere, senza eccessivi gravami per lo Stato e senza promesse irrealizzabili, i maggiori risultati consentiti dalle possibilità del Paese. (Non bisogna lanciare un programma immediato di un vano per abitante; e si deve provvedere specialmente ai ceti ed alle regioni più disagiate).

La quinta Commissione ha svolto un'utile azione, dando pare ri e indicando le necessarie linee di coordinamento per la

istruzione e l'addestramento professionale che sono di competenza di vari dicasteri.

La stessa Commissione studiando i problemi della qual<u>i</u> ficazione del lavoro nei rapporti internazionali, ha dato occasione a promuovere contatti e scambi di vedute con Consigli economici e sociali di altri Paesi.

Il CNEL con l'approvazione del Governo, ha preso l'iniziativa di un primo Convegno fra i Consigli economici e sociali dei Paesi della Comunità Europea che avrà luogo a Roma nei giorni 14 e 15 maggio, con la partecipazione dei Presidenti della Comunità e dei Consigli stessi.

Si è stabilito che il Convegno si apra in Campidoglio alla presenza del Capo dello Stato con un discorso del Presidente della Comunità Europea; ed è desiderio che parli anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.

BIBLIOGRAFIA RELATIVA AI CONSIGLI ECONOMICI DEI 6 PAESI DELLA C.E.E.



BIBLIOGRAFIA RELATIVA AI CONSIGLI ECONOMICI DEI 6 PAESI DELLA C.E.E.



I CONSIGLI ECONOMICI DEI PAESI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

NORME DI COSTITUZIONE, DI LEGGE E DI REGOLAMENTO



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE - 1959